



ATTO DEL CONSIGLIO
N. 62 DEL 16/06/2017

**Oggetto: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 105/1997 "INDIVIDUAZIONE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 AGOSTO
1978 N. 457"**

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici, del mese di Giugno, per le ore 09:00, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 27 componenti del Consiglio:

BARCA MARIO	Presente	MANDARANO MASSIMO	Presente
BERARDINELLI DANIELE	Assente	MAZZEO DEANNA ELENA	Presente
CRISPIANI STEFANO	Assente	MILANI MARCELLO	Presente
D'ANGELO ITALO	Presente	MORBIDONI LORENZO	Presente
DINI SUSANNA	Presente	PELOSI SIMONE	Presente
DIOMEDI DANIELA	Presente	PISTELLI LOREDANA	Presente
DURANTI MASSIMO	Presente	PIZZI SIMONE	Assente
FAGIOLI TOMMASO	Presente	POLENTA MICHELE	Presente
FANESI MICHELE	Presente	PROSPERI FRANCESCO	Presente
FAZZINI MASSIMO	Presente	QUATTRINI ANDREA	Presente
FINOCCHI BONA	Assente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Assente
FIORDELMONDO FEDERICA	Presente	SANNA TOMMASO	Presente
FREDDARA CLAUDIO	Presente	TOMBOLINI STEFANO	Presente
GAMBACORTA MARIA AUSILIA	Presente	TRIPOLI GABRIELLA	Presente
GRAMAZIO ANGELO	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
GRELLONI ROBERTO	Assente	VICHI MATTEO	Presente
MANCINELLI VALERIA - Sindaco	Presente		

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.



DELIBERAZIONE N. 62 DEL 16 GIUGNO 2017

DIREZIONE S.U.I.

OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 105/1997 "INDIVIDUAZIONE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457".

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 232 del 09.05.2017 - immediatamente eseguibile, identificativo n.3299290), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 27 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore a Urbanistica

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

La "Legge 5.8.1978 n. 457 – Norme per l'edilizia residenziale" prevede all'art. 27-Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente che i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature;

Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale;

Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero;

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 10.3.1997 con oggetto "INDIVIDUAZIONE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 5.8.78 N. 457" è stata



approvata l'individuazione delle zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge 5.8.78 n. 457 così come nella tabella allegata all'atto che elencava gli immobili e/o aree del territorio comunale;

Con il medesimo atto è stato ritenuto opportuno, nel procedere alla delimitazione delle zone di recupero, intendere la conservazione non come un'operazione limitata dall'ambito monumentale, ma come lo strumento della politica recuperatoria e di riuso del patrimonio edilizio in genere, compresa l'edilizia minore e la ristrutturazione urbanistica, in cui i vecchi tessuti urbani, danneggiati dal tempo e dall'incuria, possano essere recuperati con interventi di riqualificazione mediante lo strumento urbanistico dei piani di recupero;

Con tale criterio si è proceduto, nel medesimo atto, all'individuazione e delimitazione delle zone di recupero del patrimonio storico-architettonico in zona agricola facendo riferimento al censimento degli edifici e manufatti storici extraurbani (delibera n. 727 del 16.12.1994 – CO.RE.CO. Prot. n. 3674 del 3.1.1995) inserendo quelli aventi le seguenti caratteristiche:

A1 – ville e complessi storici di pregio ancora riconoscibili;

A2 – ville e complessi storici di pregio pesantemente alterati;

A3 – edifici storici non colonici ancora riconoscibili;

B1 – edifici storici riconoscibili;

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 16.3.2005 (Pubblicata B.U.R. Marche n. 34 del 14.4.2005) è stata approvata la variante per "ADEGUAMENTO DEL P.R.G. AL PIANO DEL PARCO NATURALE DEL CONERO E VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A.";

Tale variante al "CAPO VI – TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE DEL PARCO DEL CONERO - art. 84.1 – 1 – interventi sugli edifici extraurbani del Parco Naturale del Conero" per gli "Edifici e Manufatti di interesse storico e/o architettonico non coerenti con l'impianto tipologico originario" (edifici classificati B2) prevede:

"....."

Negli "Edifici e Manufatti di interesse storico e/o architettonico non coerenti con l'impianto tipologico originario", in quanto oggetto di interventi non congrui con la tipologia originaria (ampliamenti, superfetazioni, annessi rustici, materiali, ecc...) è consentita la categoria d'intervento CPII3 di cui all'art. 34 delle presenti norme.

In alternativa a quanto previsto nel precedente comma, è consentito procedere con un Piano di Recupero, esteso a tutta l'area di pertinenza degli edifici o manufatti (Principali o Secondari), così come previsto dalla L. 457/78. Tali edifici sono inseriti nelle Zone di Recupero così come previsto dall'art. 27 della L. 457/78.

I soggetti aventi titolo possono presentare Piani di Recupero ai sensi degli art. 28 - 30 della L. 457/78; gli interventi consentiti sono disciplinati dall'art. 31 commi a. b. c. d. della L. 457/78.

"....."

L'applicazione del combinato disposto dei due riferimenti normativi sopraelencati comporta pertanto una diversa possibilità di intervento per edifici con



medesima classificazione tra le diverse parti del territorio comunale; risulta infatti che per le zone poste all'esterno del Parco del Conero è consentito ricorrere al Piano di Recupero ai sensi degli artt. 27 e 28 della L. 457/1978 solo per gli edifici classificati A1-A2-A3 e B1, mentre all'interno del Parco del Conero, parte del territorio comunale con maggior livello di tutela, tale possibilità viene estesa anche agli edifici classificati B2;

Tutto ciò premesso;

Visto i recenti riferimenti legislativi tendenti ad incentivare il recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente:

- *D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 164/2014, ha modificato il comma 10 dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 prevedendo che, "nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal Comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni";*
- *D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 164/2014, ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 17 del D.P.R. 380/2001 prevedendo che, "al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione";*

Ritenuto di condividere gli indirizzi legislativi di incentivare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

Preso atto che per gli immobili situati in area extraurbana con classificazione B2 "Edifici e Manufatti di interesse storico e/o architettonico non coerenti con l'impianto tipologico originario" è prevista la categoria principale di intervento "CPI 13.-Ristrutturazione con vincolo di adeguamento tipologico" di cui all'"art. 34 - Categorie principali di intervento negli isolati" delle N.T.A. di P.R.G.;

Preso atto che le categorie principali di intervento sugli immobili così come previste nel P.R.G. non sempre possono essere attuate anche in concomitanza di norme di tutela sovraordinate (adeguamento sismico, tutela idrogeologica, etc.) e pertanto la stessa norma consente, "Art. 33 - Categorie normative e tipi di intervento" delle NTA di PRG, di adottare una diversa e specifica normativa alle categorie normative di intervento:

"La normativa dei caratteri di intervento di cui al presente articolo ed al successivo articolo 34 si applica sull'intero territorio comunale ad eccezione delle zone sottoposte ad intervento urbanistico preventivo, nell'ambito delle quali è



possibile, ove necessario ed opportuno, adottare una diversa e specifica normativa.”;

Preso atto che i riferimenti normativi comunali in premessa indicati comportano una diversa possibilità di intervento per edifici con la medesima classificazione B2 tra le diverse parti del territorio comunale, limitandone pertanto, ove non consentito il piano di recupero, le possibilità e opportunità di recupero e riqualificazione degli stessi;

Ritenuto necessario eliminare tale disparità uniformando le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente in area extraurbana per gli edifici classificati B2 “Edifici e Manufatti di interesse storico e/o architettonico non coerenti con l'impianto tipologico originario”, estendendo la possibilità di effettuare gli interventi di recupero e riqualificazione degli stessi mediante il Piano di Recupero ai sensi dell'art. 30 della L. 457/78, anche al di fuori del perimetro del Parco del Conero;

Preso atto che per la formazione dei piani di recupero di cui all'art. 28 della L. 457/78 è necessario che le aree e gli immobili siano già individuati nelle zone di recupero previste, con le modalità di cui all'art. 27 della L. 457/78, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 10.2.1997 con oggetto “INDIVIDUAZIONE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 5.8.78 N. 457” che individua le zone di recupero del territorio comunale ai sensi dell'art. 27 della Legge 5.8.78 n. 457;

Visto il punto 5) del dispositivo del medesimo atto deliberativo che prevede:

“5) di riservarsi, sulla base delle esigenze eventualmente emergenti, di individuare con successiva deliberazione gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree da subordinare a piani di recupero da formare ai sensi dell'art. 28 della legge 5.8.1978 n. 457;”

Vista la sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV) n. 2179 del 16.4.2010 che ribadisce la possibilità di perimetrare, anche con delibera consiliare, aree degradate, ai sensi dell'art. 27 della legge 457/1978, per i Comuni già dotati di P.R.G., pertanto con delibera autonoma, ai sensi del citato art. 27, anziché contestualmente all'adozione dello strumento urbanistico generale;

Ritenuto quindi, in ottemperanza a quanto evidenziato ai precedenti punti, integrare la delibera 105/97 modificando il punto 1) del dispositivo nel modo seguente:

- inserendo alla riga dell'elenco delle classificazioni degli immobili per i quali è previsto il recupero in zona agricola anche gli edifici classificati B2, che pertanto diviene: “E = A1-B1-A2-B2-A3”,*
- inserendo dopo l'ultima riga la seguente ulteriore classificazione:*



- **“B2 - EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO E/O ARCHITETTONICO NON COERENTI CON L'IMPIANTO TIPOLOGICO ORIGINARIO”;**

Visto:

- il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 34 del 5.8.1992 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e ss.mm.ii.;

Assunto il parere della II Commissione consiliare Assetto e Uso del Territorio espresso nella seduta del '.....;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dirigente della Direzione S.U.I. (Sportello Unico Integrato già S.U.A.P. e S.U.E.P.) (Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio) Arch. Giacomo Circelli, che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al Consiglio comunale

- 1) di approvare, con le motivazioni addotte in premessa, l'integrazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 10.2.1997 con oggetto **“INDIVIDUAZIONE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 5.8.78 N. 457”**, modificando il punto 1) del dispositivo nel modo seguente:
 - inserendo alla riga dell'elenco delle classificazioni degli immobili per i quali è previsto il recupero in zona agricola anche gli edifici classificati B2, che pertanto diviene: **“E = A1-B1-A2-B2-A3”**,
 - inserendo, dopo l'ultima riga, la seguente ulteriore classificazione:
 - **“B2 - EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO E/O ARCHITETTONICO NON COERENTI CON L'IMPIANTO TIPOLOGICO ORIGINARIO”;**
- 2) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giacomo Circelli;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad oggetto: <<MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 105/1997 "INDIVIDUAZIONE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457".>>;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegato;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 2^a Commissione consiliare espresso in data 13.06.2017 ;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	27	
Favorevoli:	22	
Contrari:	0	
Astenuti:	3	Gambacorta, Quattrini, Prosperi
Non partecipanti al voto:	2	Diomedi, Fanesi

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato.

ALLEGATI

- Parere art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio".



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3299290/419 DEL 3/5/2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 105/1997 "INDIVIDUAZIONE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457".

DIREZIONE PROPONENTE

UFFICIO PROPONENTE

DIR.:S.U.I.-Sportello Unico Integrato

UFF.:Unità Operativa A.T.U.

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

Data 28/4/2017Il Responsabile
Giacomo Circelli

Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITA'
TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- Dichiaro che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.

Annotazioni:

Data 28/4/2017Il Dirigente della Direzione
Giacomo CircelliDeliberazione n. 62 del 16.6.2017



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3299290/419 DEL 3/5/2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 105/1997 "INDIVIDUAZIONE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457".

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE E/O DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MERITO ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Dirigente e Responsabile del Procedimento

DICHIARA

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.

Data 28/4/2017

Il responsabile del procedimento
(Giacomo Circelli)

Il Dirigente della Direzione
(Giacomo Circelli)

PROPOSTA N. 3299290/419 del 3/5/2017**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).** **IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:** per mera pubblicità sul sito web dell'Ente. anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

1) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

2) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario: (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

3) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

4) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
Giuseppe Circelli



PROPOSTA N. 3299290/419 del 3/5/2014

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*"atti e provvedimenti amministrativi"*)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs. 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Giacomo Circelli

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PELOSI SIMONE

Il Segretario Generale
CRUSO GIUSEPPINA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

29 GIU 2017

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Consiglio
(Avv. Viviana Valletta)

Il presente atto è divenuto esecutivo il **10 LUG 2017**
ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

SECRETARIO GENERALE
Giuseppina Cruso

- essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)
 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- CIRCELLI GIACOMO - 10601 BARBOTTI ROBERTO - 10602 DIREZIONE SUI - SPORTELLO UNICO INTEGRATO SUAP E SUEP (GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO)
- DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO ESPROPRI, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO, EDILIZIA STORICO MONUMENTALE, SPORT DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA' URBANA, PROGETTI SPECIALI DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA' PARTECIPATE, PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO
- DIREZIONE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, VIABILITA', FRANA, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA